

NEWS

Stralci dal “D.L. Stabilità 2016”



Una sintesi di alcuni provvedimenti contenuti nell' A.S. 2111 (D.L. Stabilità 2016):

ELIMINAZIONE AUMENTI ACCISE E IVA: si disattiva la “**clausola di salvaguardia**” introdotta dalla legge di stabilità 2014 e rinviato al **2017** gli aumenti contenuti nella nuova clausola introdotta dalla legge di **stabilità 2015** (aumento IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di **2,5** e **2** punti percentuali; accise su benzina e gasolio per ottenere maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018). Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso **maggiori entrate o risparmi di spesa** derivanti dalla revisione della **spesa pubblica**.

RIDUZIONE IRES ED IMPOSTA UTILI D'IMPRESA: si riduce a partire dal **2017** l'Imposta sul reddito delle società - **IRES**, con una progressiva diminuzione dell'aliquota **dal 27,5 al 24** per cento. Dal 1° Gennaio 2016 si

abbassa al **24,5%** con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello 2015. Si riduce, anche, **l'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti alle società** e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, per l'adeguato scambio di informazioni ed ivi residenti, per quanto concerne le partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. A decorrere dal **1° Gennaio 2016** l'aliquota d'imposta scende dall'**1,375** per cento **all'1,225 per cento**; dal **1° Gennaio 2017** all'**1,20%**. Le riduzioni RES e ritenuta sugli utili, per l'anno **2016** sono **subordinate** al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità per l'emergenza dei flussi di immigrazione e della disciplina europea di indebitamento programmatico in misura superiore al **2,2** per cento.

IL DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2016

Con atto (A.S.2111) è stato presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge di stabilità per il 2016, al fine di dare inizio al relativo esame parlamentare. Il provvedimento, come negli anni passati, contempla un intervento normativo di ampia e diversa portata. Si mira, in sostanza, al sostegno della crescita con un contenimento del carico fiscale, sia per aumentare la domanda aggregata che per migliorare la competitività del sistema. Vari interventi, tra cui: l'eliminazione degli aumenti di accise ed IVA; la riduzione dell'aliquota IRES e l'imposta sugli utili d'impresa; l'esenzione IRAP in agricoltura e pesca; gli ammortamenti; il regime fiscale di professionisti ed imprese di piccole dimensioni; le deduzioni IRAP per soggetti di minori dimensioni; le note di credito IVA nelle procedure concorsuali, etc..

Dette riduzioni per effetto di maggiori entrate provenienti, principalmente, dalla revisione della spesa pubblica, dall'aumento del carico fiscale sui giochi e dalla norma sui redditi e patrimoni detenuti all'estero (“voluntary disclosure”).

Provvedimenti, a tutto campo, su cui inizierà il dibattito parlamentare.



STRALCI DEL D.L. STABILITA' 2016

ESENZIONE IRAP IN AGRICOLTURA E PESCA:

esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca. L'aliquota, ad oggi, è pari all'1,90% mentre l'esenzione a partire dal 2016 interesserà:

“1) soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del TUIR; sulla base dell'articolo 32 sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività dirette (come specificato dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile), alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

2) soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; quest'ultimo articolo equipara agli imprenditori agricoli le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

3) cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del DPR n. 601/1973.”



AMMORTAMENTI: ai fini delle **imposte sui redditi**, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, si prevede un ammortamento del **140%** in relazione ai **beni materiali strumentali nuovi** acquistati **dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**. Sono, anche, aumentati del **40%** i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento per i mezzi di **trasporto a motore** non utilizzati **esclusivamente** come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, sono esclusi i beni materiali strumentali (D.M. 31 dicembre 1988) con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché in particolare a: condutture, condotte, materiale rotabile e aerei. Queste agevolazioni non possono essere utilizzate, ai fini degli acconti, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016.

Si riducono i tempi di ammortamento dei beni immateriali nell'ambito delle operazioni di **aggregazione aziendale**, poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, portando l'aliquota dall'attuale valore massimo del 10% ad un massimo del 20%.

REGIME FISCALE DI PROFESSIONISTI E IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI: si modifica il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del **15%** (Legge di stabilità 2015) per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, per cui possono accedere al **regime forfetario** i **lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio**, nell'ambito dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, **a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell'anno precedente i 30.000 euro**.

Viene estesa la **disciplina di vantaggio** per le nuove attività per **il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi** (al posto dei due attuali) e **l'aliquota forfetaria** è stabilita nella misura del **5%**. Queste agevolazioni si applicano, anche, ai soggetti che hanno iniziato **una nuova attività nel 2015**. Per poter beneficiare del “regime vantaggio”, però, è necessario che:

“- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

-l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

STRALCI DEL D.L. STABILITA' 2016

- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1" (quattro anni).

Infine, per i contribuenti obbligati al versamento dei **contributi previdenziali** presso le **gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa**, si prevede, per i **contribuenti forfetari**, al posto dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima (nuovamente accessibile), l'applicazione di una riduzione pari al **35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali** (rispetto a quanto dovuto da tutti coloro che senza agevolazioni utilizzano il normale regime IVA). Resta fermo il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS.

E' stato elevato il valore delle soglie di ricavi o di compensi, diverse a seconda del tipo di attività esercitata, per **accedere al regime forfetario**:

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI STABILITA' 2016		COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'
		Vigente		
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	50.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	50.000	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	30.000	67%

Le spese sostenute nell'esercizio dell'attività non sono analiticamente deducibili, ad eccezione dei **contributi previdenziali**, e sono previsti dei **forfait da applicare ai ricavi** (coefficienti di redditività), a secondo del tipo di attività che non sono stati modificati.

STRALCI DEL D.L. STABILITA' 2016

DEDUZIONI IRAP PER I SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI: si **elevano gli importi deducibili dall'IRAP** in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni ovvero per quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro (diversi dalle Pubbliche amministrazioni), intervenendo sull'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del D.Lgs. n. 446/1997.

Rispetto all'ammontare della deduzione in corso viene aumentata **di 5.000 euro** (al posto di 2.500), di **3.750 euro** (al posto di 1.875), **di 2.500 euro** (al posto di 2.150) e **di 1.250 euro** (al posto di 625) ed applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO IVA: si anticipa al momento di apertura di una **procedura concorsuale** la possibilità di emettere una nota di credito e quindi portare **in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione**, in caso di **mancato pagamento** connesso a procedure concorsuali. E' consentita l'emissione di note di accredito IVA già all'apertura di una procedura concorsuale ovvero decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (Art. 182-bis della l. fall.) ovvero alla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio (Art. 67, terzo comma, lettera d), l. fall.). Non si deve dunque attendere l'infruttuosità della procedura concorsuale.

Resta ferma la **procedura esecutiva individuale** in caso di mancato pagamento. Si disciplinano separatamente le ipotesi di mancato pagamento per le **procedure esecutive individuali infruttuose** e per le **procedure concorsuali** (in quest'ultimo caso, anticipando la possibilità di recuperare finanziariamente l'IVA addebitata e non incassata) Il regime delle note di accredito IVA viene allineato a quanto disciplinato dal TUIR (articolo 100, comma 5) in materia di deducibilità delle perdite sui crediti.

ALIQOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORI AUTONOMI:

Viene confermata al **27%**, **anche per il 2016**, l'aliquota contributiva dovuta **dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata I.N.P.S.**, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati.

FONDO PER LAVORATORI AUTONOMI E ARTICOLAZIONE FLESSIBILE LAVORO SUBORDINATO:

Si istituisce un **Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale** e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Per quanto concerne il **lavoro autonomo**, *“l'art. 2222 del Codice civile definisce lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. La natura non imprenditoriale del lavoro autonomo, a cui fa riferimento l'articolo in esame, è data dall'assenza di una organizzazione sotto forma di impresa delle risorse economiche e di personale. Per l'inizio dell'attività di lavoro autonomo, dunque, non è richiesta l'iscrizione al Registro delle imprese, mentre invece è generalmente richiesta l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995).”*

